

Dati informativi concernenti la legge regionale 19 giugno 2014, n. 16

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 2 aprile 2014, dove ha acquisito il n. 342 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Valdegamberi, Sandri, Corazzari, Caner, Cappon, Finco, Furlanetto, Lazzarini, Possamai, Toscani, Ciambetti, Finozzi, Manzato, Tosato, Baggio e Conte;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 1 aprile 2014;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Stefano Valdegamberi, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 giugno 2014, n. 16.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Valdegamberi, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente progetto di legge si rende necessario ed urgente per dare concreto seguito all’approvazione della Risoluzione n. 44 da parte di questo Consiglio nonché per acclarare la volontà del Popolo Veneto in ordine alla propria autodeterminazione.

Il Popolo Veneto è una realtà storica millenaria, viva e attuale già giuridicamente organizzata in modo sovrano, in un preciso ambito territoriale dove ancor oggi si parla la stessa lingua, si accresce la stessa cultura, si valorizzano le stesse Tradizioni, le stesse abitudini collettive, si difendono gli alti valori della comunità familiare, della nazione, dell’attaccamento al lavoro e alla solidarietà, della legalità e della giustizia nella libertà.

Il Popolo Veneto è giuridicamente riconosciuto tale anche dall’attuale ordinamento positivo italiano il quale con la legge 22 maggio 1971, n. 340, all’articolo 2 esplicitamente riconosce il suo diritto che: “L’autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia”.

È nella facoltà del Popolo Veneto invocare e rivendicare il diritto alla verifica referendaria (di conferma o smentita) - in modi e forme legali e democratiche (regolate anche da atti o patti internazionalmente concepiti e sottoscritti) - dell’atto di adesione del Veneto all’ordinamento statale italiano del 1866.

Il referendum si rende anche necessario per verificare l’adesione all’Italia repubblicana da parte del Popolo veneto, dal momento che il plebiscito - plebiscito e non dunque referendum - del 1866, effettuato con ogni sorta di pressione e in un regime di legalità affatto diverso da quello garantito all’inizio del terzo millennio dalle Istituzioni internazionali e dalla democrazia maturata dall’esperienza di guerre mondiali, si riferiva ad una situazione politico-istituzionale affatto differente, dal momento che si trattava del Regno di Italia nato nel marzo del 1861 e non della Repubblica italiana come è definita e posta in essere dalla Costituzione entrata in vigore nel 1948.

Recentemente, con un percorso pacifico, legale e democratico, movimenti politici e sociali veneti hanno promosso misure di trasformazione del quadro politico e giuridico.

Gli ostacoli interposti da parte delle istituzioni dello Stato Italiano alla richiesta di maggiore autonomia hanno creato le premesse per una evoluzione della volontà di autodeterminazione che oggi si esprime con totale chiarezza sotto il profilo politico, di competenze, finanziario, sociale, culturale e linguistico.

Trattati europei proteggono espressamente i diritti dei popoli, l’esercizio dei diritti di cittadinanza e l’approfondimento democratico come principio; altri Popoli europei (Catalani, Scozzesi) stanno percorrendo la stessa via pacifica, legale e democratica verso l’indipendenza e nel 2014 saranno chiamati dai rispettivi governi al referendum per decidere della loro indipendenza.

* * * * *

Ogni decisione delle Istituzioni Venete deve rispondere alla volontà del Popolo che esse rappresentano, sì che non sono ipotizzabili decisioni che contrastino con la volontà di quel Popolo, volontà che deve necessariamente essere conosciuta ed interpretata al di là di ogni ragionevole dubbio.

Il Consiglio regionale Veneto costituisce l’Istituzione che, eletta direttamente a suffragio universale dai cittadini veneti, rappresenta oggi il Popolo Veneto (articolo 33 dello Statuto regionale: “1. Il Consiglio regionale è l’organo di rappresentanza democratica del popolo Veneto”).

Spetta quindi al Consiglio regionale del Veneto accertare al di là di ogni ragionevole dubbio la volontà del Popolo Veneto a proposito della propria autodeterminazione.

La Corte internazionale di Giustizia, pronunciandosi il 22 luglio 2010 a proposito del caso Kosovo, ha chiarito che: “Come risulta dal testo della dichiarazione di indipendenza del 17 febbraio 2008 e dalle circostanze nelle quali questa è stata adottata, gli autori della dichiarazione (di indipendenza, ndr) non agirono nella loro qualità di membri di una delle istituzioni di autogoverno operanti nell’ambito della “cornice costituzionale” ma adottarono tale dichiarazione come individui che agivano di concerto in qualità di rappresentanti del popolo kosovaro al di fuori della cornice dell’amministrazione provvisoria”.

Prosegue la Corte: “Nel caso di specie, non appare accettabile la tesi secondo cui la risoluzione 1244 contenga un divieto di dichiarare l’indipendenza vincolante nei confronti degli autori della dichiarazione di indipendenza; né un tale divieto può essere ricavato dal testo della risoluzione, considerato alla luce del contesto e tenendo conto del suo oggetto e scopo. Poiché la dichiarazione di indipendenza non è stata adottata dalle istituzioni provvisorie di autogoverno né era destinata ad operare nell’ordinamento giuridico all’interno del quale tali istituzioni agivano, ne consegue che gli autori di tale dichiarazione non erano vincolati al rispetto del quadro giuridico che regolava la condotta di queste istituzioni, definendone poteri e responsabilità”.

Dunque il Consiglio regionale del Veneto è chiamato ad accertare - mediante referendum consultivo - la volontà del Popolo Veneto su una questione in ordine alla quale il Popolo mai si è pronunciato; all’esito della consultazione referendaria, ad agire di conseguenza.

Invero la “questione indipendenza” è stata sollevata dal movimento politico Indipendenza Veneta nel 2012 attraverso la raccolta di firme dei cittadini veneti e l’avvio di consultazioni con le Istituzioni Venete.

È pertanto necessario che la volontà popolare sia accertata mediante un referendum di carattere consultivo.

A ciò si aggiunga anche un ulteriore ordine di considerazioni.

La questione va ad incidere anche su un aspetto estremamente delicato, quello della libertà di manifestazione del pensiero tutelata ad ogni livello e da ogni ordinamento giuridico democratico.

Mai deve essere vietato chiedere che la cittadinanza esprima la propria volontà, essendo questa espressione estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero, a sua volta parte integrante della libertà politica.

Giova, inoltre, ricordare come il 28 novembre 2012 il Consiglio, riunito in seduta appositamente convocata su richiesta di 42 consiglieri, con la deliberazione n. 145 abbia approvato la risoluzione n. 44 concepita, scritta e sostenuta dal movimento Indipendenza Veneta (e presentata quale primo firmatario dal Consigliere Foggiato).

Con tale atto, il Consiglio:

“approva

la seguente Risoluzione:

“Il Popolo Veneto”, nell’esercizio del suo naturale e legittimo diritto di autogoverno, storico e attuale, richiamando tutte le ragioni storiche, politiche e giuridiche citate in premessa, previamente

riconoscendo

la attuale legalità costituzionale italiana che lo vede parte fondamentale autonoma nella attuale unità di Stato;

richiamati

i principi giuridici generalmente riconosciuti dalle norme del diritto internazionale come fondanti la civile convivenza e la pace tra Popoli, nonché la consolidata giurisprudenza degli Organismi internazionali che riconoscendo il diritto dei Popoli all’autodeterminazione ne tutelano il diritto alla libera espressione della propria volontà al proposito,

ribadisce

il proprio diritto ad una democratica e diretta consultazione referendaria per la libera espressione del diritto di autodeterminazione nel quadro e con gli strumenti previsti dalla legalità, anche internazionale, vigente e nel contempo

impegna il Presidente del Consiglio regionale del Veneto
ed il Presidente della Giunta regionale del Veneto

ad attivarsi, con ogni risorsa a disposizione del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per avviare urgentemente con tutte le Istituzioni dell’Unione europea e delle Nazioni Unite le relazioni istituzionali che garantiscano l’indizione della consultazione referendaria innanzi richiamata al fine di accertare la volontà del Popolo Veneto in ordine alla propria autodeterminazione avvalendosi a tale scopo del parere consultivo di un’apposita commissione di giuristi senza alcun onere a carico della Regione;

impegna altresì il Presidente del Consiglio regionale del Veneto
ed il Presidente della Giunta regionale del Veneto

a tutelare in ogni sede competente, nazionale ed internazionale, il diritto del Popolo Veneto all'autodeterminazione".

Una volta di più appare legittima, necessaria ed urgente l'indizione del referendum consultivo mirante ad accertare la volontà del Popolo Veneto in ordine alla propria indipendenza.

* * * * *

Lo Statuto della Regione Veneto disciplina la potestà della Regione di indire il referendum consultivo.

Al proposito il Capo IV, articolo 25, stabilisce:

"1. La legge regionale disciplina i limiti di ammissibilità, il procedimento, le modalità attuative e gli effetti del referendum. Il giudizio sulla ricevibilità e sulla ammissibilità delle richieste di referendum è di competenza della commissione di garanzia statutaria.

2. La legge regionale prevede la garanzia dell'informazione sui referendum indetti assicurando un'adeguata attività di comunicazione ai favorevoli e ai contrari al quesito referendario.".

Prosegue lo Statuto all'articolo 27:

"1. Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate su provvedimenti o proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio, quando lo richiedono il Consiglio regionale o cittadini o enti locali, secondo quanto previsto dalla legge regionale.

2. Se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, il Consiglio è tenuto ad esaminare l'argomento entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati e a motivare le decisioni eventualmente adottate in difformità.".

Dunque per l'indizione del referendum è necessaria l'approvazione di una legge veneta che ne regolamenti lo svolgimento, determinando - fra l'altro - i quorum costitutivo e deliberativo, le modalità di informazione sul quesito referendario.

Il presente progetto di legge viene presentato nel rispetto sia dell'ordinamento costituzionale italiano sia dell'ordinamento giuridico internazionale al quale, peraltro, quello italiano si conforma (articolo 10 Cost.).

Invitiamo i Consiglieri ad approvare la proposta di legge di seguito estesa.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta n. 143 del 1 aprile 2014, ha concluso i propri lavori in ordine all'argomento oggi in esame, approvandolo all'unanimità con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P, Misto, Nuovo Centro Destra, Forza Italia, Futuro Popolare, Unione Nordest.".

3. Struttura di riferimento

Sezione enti locali, persone giuridiche, controllo atti, servizi elettorali e grandi eventi